

DETERMINA DIRIGENZIALE

DIRETTORE TECNICO

N° 310 del 01/03/2022

Oggetto:	FORNITURA DA PARTE DELLA SOCIETÀ ECOERIDANIA S.P.A. DEL SERVIZIO DI DISMISSIONE E SMALTIMENTO STAZIONE DI MONITORAGGIO QUALITÀ DELL'ARIA INSTALLATA IN VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI, PESCARA. INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGGLIA AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 3 LETT.B) DEL D.LGS.50/2016. CIG: Z163562444
-----------------	--

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Massimo Giusti
Posizione Organizzativa	Massimo Giusti

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n°1215 del 04/08/2021 è stata affidata ex art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 alla società ECOERIDANIA S.P.A. di Roma (RM) la fornitura del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, prodotti dai laboratori delle sedi dell'Arta Abruzzo, per il periodo di due anni a decorrere dalla stipula del contratto, effettuata in data 12/08/2021 tramite Trattativa Diretta N.1795483 sul Mercato Elettronico della P.A. nel Bando “SERVIZI - SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI”;

VISTA la nota recante il Prot.n.59367 del 13/12/2021 (**Allegato 1**), acquisita al ns.Prot.n°0009255 del 28/02/2022, a firma dell'Assessore con delega ai lavori pubblici Avv.Luigi Albore Mascia e del Dirigente del Settore Qualità dell'Ambiente del Comune di Pescara Arch.Emiliano Fino, con la quale si invita l'ARTA a provvedere alla rimozione della stazione di monitoraggio installata in Piazza Duca degli Abruzzi, ormai in disuso da anni;

DATO ATTO che la suddetta richiesta, come si legge nella suddetta nota, è effettuata nell'ambito di una politica di rimozione di manufatti fatiscenti i quali, oltre a non assolvere più l'originaria funzione tecnica di monitoraggio ambientale, contrastano visibilmente con il messaggio di rigenerazione ambientale che si intende diffondere, in particolare in uno spazio oggetto di riqualificazione;

DATO ATTO che, per quanto sopra detto, è stato ritenuto opportuno e necessario provvedere alla dismissione immediata ed allo smaltimento urgente della stazione in questione, rivolgendosi alla società affidataria della fornitura di smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi con richiesta di preventivo;

VISTO il Preventivo di spesa datato 30/12/2021 (**Allegato 2**), acquisito al ns.Prot.n°0009254 del 28/02/2022, formulato dalla società ECOERIDANIA S.P.A., nel quale trasporto e smaltimento della centralina in questione viene quotato al costo di Euro 3.500,00 + IVA al 22% pari a Euro 770,00 (Euro 4.270,00 IVA inclusa);

VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della Legge N° 241 del 7 agosto 1990 riguardanti rispettivamente “Unità organizzativa responsabile del procedimento”, “Responsabile del procedimento” e “Compiti del responsabile del procedimento”;

VISTE le Linee guida ANAC N° 3, aggiornate con Delibera del Consiglio N° 1007 dell'11 ottobre 2017, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento (RUP)” per l'affidamento di appalti e concessioni”;

RITENUTO di individuare nella persona del Dott. Massimo Giusti, Direttore Tecnico, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016

VISTO l'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n° 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del RUP in caso di conflitto di interessi e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni



ostative previste dalla succitata norma;

VISTO il Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 (G.U.R.I. 19.04.2016 n. 91) ed entrato in vigore il 19.04.2016, così come modificato dalla successiva normativa;

VISTO l'art.63 *“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”*, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che *“nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo e', inoltre, consentita... nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficoltà tecniche sproporzionate”* (comma 3, lett b));

CONSIDERATO che la fornitura della stazione di monitoraggio qualità dell'aria sita in Piazza Duca degli Abruzzi senza dubbio è una consegna complementare effettuata dal fornitore del servizio di smaltimento dei rifiuti, di conseguenza sarebbe inopportuno affidare tale intervento ad altra società considerata altresì la tempestività dell'intervento garantita dalla ECO ERIDANIA S.P.A. esigenza che l'ARTA necessita di soddisfare primariamente dato l'invito da parte dell'Amministrazione comunale di Pescara;

VISTO l'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1;

VISTO l'art. 1, comma 3 della la citata Legge 135/2012;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 5.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

DATO ATTO, quindi, che la legge di stabilità 2016, come modificata dalla Legge n.145/2018, prevede che l'acquisto di beni e servizi sotto la soglia dei 5.000 Euro non ricade nell'obbligo di approvvigionamento tramite centrali di acquisto (Mepa, o centrali regionali) introdotto dalla Spending Review nel 2012;

RILEVATO che la spesa per la fornitura in oggetto ricade nell'ipotesi di possibilità di acquisto fuori MEPA in quanto inferiore ai cinquemila euro;

VISTO il Regolamento per la disciplina dei Contratti Pubblici di Servizi e Forniture stipulati



dall'ARTA Abruzzo, approvato con Delibera n. 6 del 19/1/2018;

RITENUTO, per quanto sopra detto, di procedere ai sensi dell'art.63 comma 3 lett.b) del D.Lgs.50/2016 all'affidamento del servizio di rimozione, trasporto e smaltimento secondo legge della stazione di monitoraggio sita in Piazza Duca degli Abruzzi in Pescara, tramite affidamento diretto fuori MePA alla società "ECOERIDANIA S.P.A." con sede legale in Via Bosco, 21 – 41030 San Prospero (MO) – Codice Fiscale 0122690364 – Partita IVA IT0122690364, al costo complessivo di Euro 3.500,00 oltre IVA al 22% (Euro 4.270,00 IVA inclusa);

DATO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione della fornitura in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessaria la redazione del DUVRI;

CONSIDERATO che, come previsto dalle linee guida pubblicate dall'ANAC sul proprio sito ("Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50"), nella determinazione a contrarre devono essere già esposti i requisiti di carattere generale previsti dall'art.80 del D.Lgs.50/2016, come da apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 (**Allegato 3**);

ACQUISITA la verifica annotazioni riservate su piattaforma ANAC, dalla quale risulta la seguente annotazione, come da documento allegato (**Allegato 4**):

- *Con la segnalazione acquisita al prot. n 99878 del 11.12.2019, la S.A. ASL 2 ha comunicato di aver applicato le penali superiori all'1% pari a € 50.000,00 relative al contratto (importo di € 2.950.335,80) di "Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi e non per le aziende Ospedaliere e locali della Regione Umbria". La S.A. ha contestato all'O.e. il mancato rispetto delle condizioni di esecuzione del contratto. Sulla questione è pendente il giudizio presso Tribunale di Terni.*
- *La presente annotazione è iscritta nell'Area B del Casellario Informatico, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, c. 10, del d.lgs. n. 50/2016, adottato con delibera n. 861 del 2.10.2019 e non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche, ma consente alle stazioni appaltanti l'esercizio del discrezionale apprezzamento circa l'affidabilità del contraente ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) d.lgs. 50/2016, anche in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia con sentenza 19 giugno 2019, n. C 41/18.";*

CONSIDERATO che il suddetto casellario informatico istituito da ANAC ha la finalità di fornire notizie utili sugli operatori economici e mettere a disposizione delle stazioni appaltanti un repertorio di informazioni utile ad orientare le scelte attinenti alla partecipazione alla gara degli operatori concorrenti e visto che la suddetta annotazione, come riportato nella stessa, non incide sull'esclusione dell'impresa dall'affidamento, si ritiene di affidare la fornitura prescindendo dall'annotazione stessa;

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta ECO ERIDANIA S.P.A. tramite piattaforma dedicata (DURC online) - Numero Protocollo INAIL_31499588 con scadenza validità 17/06/2022 (**Allegato 5**);

DATO ATTO che la suddetta società è in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale e tecnica (art.83 del D.Lgs.50/2016):

- Regolare iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e



agricoltura (C.C.I.A.A.), quale requisito professionale previsto dall'art. 83 comma 1 lett.a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, (**Allegato 6**)

- Regolare iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art.212 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., nello specifico in relazione alla fornitura di cui alla presente determina, per la Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e la Categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) (**Allegato 7**)
- autorizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (propri o di terzi) (**Allegato 8**),
- Iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi (**Allegato 9**),
- Certificazioni ISO 45001.2018 - SCAD 05.04.22 (**Allegato 10**), UNI EN ISO 9001.2015 - SCAD 08.04.22 (**Allegato 11**), UNI EN ISO 14001.2015 - SCAD 07.04.22 (**Allegato 12**);

VISTA tutta la documentazione predisposta per la procedura di che trattasi;

RITENUTO che sussistano tutti i presupposti per l'affidamento sopra richiamato;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 154 del 25/11/2021 di adozione del bilancio di Previsione 2022-2024;

TENUTO CONTO che il Bilancio di Previsione 2022-2024 deve essere approvato dalla Regione Abruzzo, ai sensi della vigente normativa;

VISTO e richiamato, altresì, il principio contabile della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n° 118/2011 art. 43) in materia di esercizio e gestione provvisoria;

CONSIDERATO che la normativa stabilisce, in caso di esercizio provvisorio, fermi gli stanziamenti di competenza come previsti per il secondo esercizio del bilancio approvato l'anno precedente, gli enti:

- possono impegnare solo spese correnti, spese correlate per partite di giro nonché lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- non sono consentite spese in conto capitale;
- individuate le spese consentite, ogni mese possono impegnare per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, un importo non superiore a un dodicesimo dello stanziamento gestito al netto delle somme impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso e della quota relativa al Fpv;

ACCERTATO che la normativa vigente stabilisce, altresì, che non subiscono limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di frazionamento in dodicesimi nonché quelle necessarie a garantire il mantenimento dei servizi esistenti;

DATO ATTO che l'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n° 50 (c.d. Manovra correttiva), intervenendo sulla formulazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n° 633/1972, estende l'applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) agli enti della Pubblica Amministrazione come definita dall'art. 1 comma 2 della Legge 31 dicembre 2009 n° 196: "per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)...";

DATO ATTO che, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017 anche le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente sono ora incluse fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti per le operazioni per le quali è emessa fattura, comprese le fatture relative a compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte;



RICHIAMATA la Legge n° 96/2017, di conversione del D.L. n° 50/2017, e vista la circolare esplicativa n° 27 del 7/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa;

RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, a sub-impegnare la spesa di Euro 4.270,00 IVA inclusa sul capitolo 01.11.1.03.170.0 denominato "**SMALTIMENTO RIFIUTI**" del bilancio finanziario 2022 – Impegno contabile n.2020/1/728/1, che presenta la necessaria disponibilità;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dall'art.7 comma 4 del D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **Z163562444**, che si allega alla presente (**Allegato 13**);

ACQUISITO il documento allegato con Prot.n°0022808 del 10/05/2021 (**Allegato 14**), con cui la ditta "ECO ERIDANIA S.P.A." comunica l'esistenza di conto dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett.a), legge n. 217 del 2010;

DETERMINA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** della nota recante il Prot.n.59367 del 13/12/2021, a firma dell'Assessore con delega ai lavori pubblici Avv.Luigi Albore Mascia e del Dirigente del Settore Qualità dell'Ambiente del Comune di Pescara Arch.Emiliano Fino, con la quale si invita l'ARTA a provvedere alla rimozione della stazione di monitoraggio installata in Piazza Duca degli Abruzzi, ormai in disuso da anni;
- 2) **DI DARE ATTO** della necessità e urgenza di provvedere alla dismissione immediata ed allo smaltimento urgente della stazione in questione;
- 3) **DI PROCEDERE**, nel rispetto della normativa vigente in ordine alle procedure di acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art.63 comma 2 lett.b) del D.Lgs.50/2016, come modificato dal D.L. n.76 del 16.07.2020, per tutte le motivazioni sopra riportate, all'affidamento della fornitura del servizio di cui trattasi alla società ECO ERIDANIA S.P.A., già affidataria del servizio di smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- 4) **DI INDIVIDUARE** quale responsabile unico del procedimento (RUP) il Dott.Massimo Giusti, Direttore Tecnico, il responsabile unico del procedimento (RUP), a carico del quale sussiste inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;
- 5) **DI STABILIRE** che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione della fornitura in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario procedere alla redazione del DUVRI;
- 6) **DI SUB-IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di Euro 4.270,00 IVA inclusa sul capitolo 01.11.1.03.170.0 denominato "**SMALTIMENTO RIFIUTI**" del bilancio finanziario 2022



– Impegno contabile n.2020/1/728/1, che presenta la necessaria disponibilità;

7) **DI DARE ATTO** che si è proceduto sull'aggiudicatario, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 e della normativa vigente in materia, ad alcuni dei controlli prescritti dalla legge (possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, verifica annotazioni riservate su piattaforma ANAC, verifica regolarità contributiva tramite DURC online);

8) **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa su presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità della fornitura;

9) **DI DARE ATTO** che, ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito da parte dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il seguente codice CIG identificativo della presente fornitura: **Z163562444**;

10) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

11) **DI DISPORRE** che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni;

Data, 01/03/2022

GIUSTI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.

